



PROVINCIA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2014/202 del 19/08/2014

Oggetto: ORDINANZA PER APERTURA CANTIERI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Proposta n° 2014/24/389

Il Responsabile del procedimento: GROSSO ALESSANDRA
Collaboratore: LUNAZZI ROBERTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- i. varie Strade Provinciali sono interessate da lavori di tipo manutentivo e/o di ripristino, da considerarsi di sicurezza pubblica inerente la viabilità provinciale, tali da non prevedere l'interruzione della circolazione stradale;
- ii. i cantieri per i lavori sopra citati non prevedono la chiusura totale della carreggiata, ma il solo restringimento per il periodo strettamente necessario all'esecuzione degli stessi;
- iii. i lavori di cui sopra possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta dalle squadre di manutenzione della Provincia di Venezia, sia da imprese all'uopo incaricate;
- iv. le tipologie di lavorazioni oggetto del presente provvedimento riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a: pavimentazioni stradali e barriere di sicurezza, sottopassi e relativi impianti tecnologici, segnaletica orizzontale e verticale, sfalcio erba e pulizia dei fossi di guardia, potatura e abbattimento alberi, impianti semaforici, impianti di illuminazione pubblica ed ogni altro lavoro necessario a garantire la sicurezza stradale lungo la rete stradale provinciale;

rilevata la necessità di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione, oltre che per garantire la sicurezza degli operatori della strada;

Richiamato:

- il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5-6-21-26;

- il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 31 del Nuovo Statuto Provinciale;
- l'art 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002;

Considerata la pubblica utilità che, per motivi di sicurezza pubblica lungo le strade provinciali, contraddistingue la natura dei lavori sopra citati;

ORDINA

con decorrenza dal 01 gennaio 2014 l'adozione dei seguenti provvedimenti lungo le Strade Provinciali interessate da lavori specificati in premessa:

- 1) il restringimento della carreggiata viabile, senza precludere la normale circolazione veicolare che dovrà essere garantita su corsie contrapposte non inferiori in larghezza a 2,80 ml. La presente disposizione dovrà essere attuata con specifica segnaletica e posa di coni o delineatori flessibili regolamentari al fine di delimitare temporaneamente le corsie di marcia contrapposte. In tal caso in corrispondenza dei lavori verrà istituito il divieto di sorpasso tra tutti i tipi di autoveicoli e la limitazione della velocità nei due sensi di marcia a 30 Km/h, in deroga alle limitazioni vigenti in loco;
- 2) qualora il restringimento della carreggiata viabile comporti una larghezza della strettoia inferiore a 5,60 ml, ovvero nel caso necessiti garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l'istituzione del transito a senso unico alternato nel tempo, di cui all'art. 42, comma 3, del DPR 495/1992 e ss.mm.ii., attraverso le seguenti modalità:
 - i. il transito alternato a vista;
 - ii. il transito alternato regolato da movieri a terra muniti di apposite palette;
 - iii. il transito alternato a mezzo semafori;
- 3) l'installazione di tutta la segnaletica di cantiere, inclusa quella luminosa notturna e comprensiva dei preavvisi distanziometrici quando previsti dalla normativa vigente, in conformità agli schemi indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- 4) lungo le strade provinciali interessate dal servizio di trasporto pubblico urbano e extraurbano deve essere garantito il regolare transito dei relativi mezzi di trasporto, e le aree di fermata degli stessi non saranno interessate in alcun modo da lavori se non attraverso specifica ordinanza;

- 5) l'Unità Operativa Manutenzione del Servizio manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico della Provincia di Venezia sovrintenderà ai lavori ed alla collocazione della segnaletica, atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza, nonché alla copertura della segnaletica preesistente eventualmente contrastante con la nuova regolamentazione temporanea;
- 6) al termine dei lavori dovrà essere totalmente ripristinata la segnaletica preesistente.

AUTORIZZA

la messa in funzione di un impianto semaforico per il transito alternato, qualora non sia possibile ricorrere ad altri sistemi di regolazione di transito.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza ha validità dal 20 agosto 2014 al 31 dicembre 2014;
- che la presente ordinanza revoca l'ordinanza dirigenziale n. 2013/564 del 20/12/2013;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese della Provincia di Venezia o della impresa incaricata alle lavorazioni, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Venezia e di tutti i Comuni della Provincia di Venezia;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla segnaletica prescritta dalla presente ordinanza;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

**IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI**

(IN SOSTITUZIONE DI ALESSANDRA GROSSO)
atto firmato digitalmente